# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

#### "COMITATO INTERCOMUNALE ARIA PULITA"

#### ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE


- 1. È costituita l'Associazione denominata "COMITATO INTERCOMUNALE ARIA PULITA"
- 2. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
- 4. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 3. Svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge n. 266/1991 e dalla legge regionale n. 22/1993.

#### ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

- 1. La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Sermide (MN), Strada Casette n. 3.
- 2. La sede legale potrà essere trasferita altrove ma sempre nel territorio nazionale. Il cambiamento di sede non richiede le maggioranze previste
- 3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### ARTICOLO 3 - SCOPI

1. Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo, la conoscenza, la tutela dell'ambiente attraverso l'informazione, la valorizzazione e la fruizione in termini di conservazione delle realtà ambientali e del territorio in cui l'Associazione opera e della comunità che su di essa risiede.



- 2. In via esplicativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti dell'Associazione:
  - operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche
  - svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela del territorio, diffondendone i risultati per una rispettosa fruizione e sensibilizzando la comunità
  - svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità e intrendono impegnarsi per la loro realizzazione
  - promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado,
     ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

#### ARTICOLO 4 - SOCI

- 1. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini che operino per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.
- Gli aderenti possono essere:
  - soci volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
  - soci sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo

- 4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti
- 5. Entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo nen è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego.
- 6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso
- 7. In presenza di gravi motivi, oltre che per mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.
- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo; le prestazioni formite dai soci sono gratuite, gli stessi sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che ad un comportamento corretto sia nelle relazioni

interne che con altri soci e con terzi.

#### ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci
  - il Consiglio Direttivo
  - il Presidente
- 2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite

#### ARTICOLO 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti della stessa risultanti in regola con il pagamento della quota associativa, relativa in cui l'Assemblea viene convocata, in quanto dovuta.
- 2. Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
- 3. L'Assemblea si riunisce almeno un volta all'anno, entro il 31 (trentuno) gennaio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati o da almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo.
- 4. In sede ordinaria l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. sia in prima convocazione che

in seconda convocazione, l'Assemblea delibera la maggioranza dei voti espressi.

- 5. In sede straordinaria l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza di voti espressi; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con almeno la metà più uno dei voti espressi.
- 6. Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a una e non sono ammessi voti per corrispondenza.
- 7. Normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti.
- 8. All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:
  - determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
  - eleggere, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente
  - fissare su proposta dei soci, l'entità delle annuali quote associative
  - delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
  - redigere ed approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
  - decidere sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve a capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal

presente statuto

- deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente.
- 9. All'Assemblea, in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti::
  - deliberare sulle modifiche del presente statuto
  - deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
- 10. Sia l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria è convocata con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante invito da inviarsi a tutti i soci a mezzo di convocazione scritta. In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.
- 11. delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.
- 12. i verbali assembleari saranno messi a disposizione di tutti gli associati.

#### ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a dieci membri, eletti dall'Assemblea degli associati; i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero

#### Consiglio Direttivo.

- 2. Al Consiglio Direttivo compete ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con esclusione solo dei poteri che competono per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.
- 3. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  - predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
  - deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto,
     l'esclusione del socio
  - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria
     competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- 4. Le riunioni del Consiglio Direttivo, debitamente convocate con preavviso scritto di almeno cinque giorni, sono valide se ad esse partecipano la maggioranza dei membri eletti e se le deliberazioni prese riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua

mancanza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto idoneo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**6.** Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie d'atti.

#### ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, conferisce ai soci procure speciali o ad negozia per determinati atti o categorie di atti.
- 3. In caso di delega, assenza o impedimento è sostituto dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal socio più anziano in Consiglio Direttivo.
- 4. Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 6. Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà

darne – per iscritto – tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo il quale dovrà convocare l'assemblea dei soci competente ad esprimersi – a maggioranza – circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea dei soci.

### ARTICOLO 9 - IL VICE PRESIDENTE

- 1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### ARTICOLO 10 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione. cura la tenuta dei libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

# ARTICOLO 11 - L'ECONOMO TESORIERE

1. L'Economo Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone - dal punto di vista contabile – il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

#### ARTICOLO 12 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'erogazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.
- L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:
  - dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati
  - dai contributi dei privati
  - dai contributi di Enti pubblici
- 3. Fermo restando che l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota annua prevista, è comunque facoltà dei soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- 4. Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b), ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, di recesso dei soci o di esclusione dell'Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

#### ARTICOLO 13 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- 2. In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente articolo 6, l'Economo Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3. I bilanci debbono essere messi a disposizione dei soci nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

# ARTICOLO 14 - AVANZI DI GESTIONE

- 1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque attività eventualmente esercitata.

# ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente il voto favorevole di ¾ degli aderenti.
- 2. I beni acquisiti dall'Associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici sono devoluti ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all'Ente od organismo eventualmente subentrante.

# ARTICOLO 16 - REGOLAMENTO INTERNO

 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

# ARTICOLO 17 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano